

Giurisprudenza nazionale

**Cassazione civile, Sez. I,  
09 agosto 2023, n. 24226****Ambiente familiare e misure alternative  
Diritto di visita**

Con la presente decisione, la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di affidamento condiviso statuendo che le modalità di frequentazione e visita del figlio hanno natura tendenziale e sono, pertanto, suscettibili di modifica, in particolar modo quando si rende necessario intervenire per una presunta o concreta lesione del diritto alla vita familiare (che ricade tanto in capo al figlio quanto ai genitori) e che si sviluppa attraverso il diritto alla bigenitorialità, da intendersi come principio etico in base al quale il minore ha un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati.

Il principio di bigenitorialità ha il suo riferimento normativo nella legge 8 febbraio 2006, n. 54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*. Lo scopo della disposizione è innanzitutto quello di garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ma anche di essere amati, accuditi ed educati. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il collocamento paritario era più funzionale e garantista delle esigenze di uno dei genitori che non di quelle del figlio e, in nome del superiore interesse del minore, ha deciso per la modifica della modalità di frequentazione e relativo annullamento del collocamento paritario.